



# COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

---

## **Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari**

### **Titolo I Disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade o di aree pubbliche.**

#### **Capo I - Disposizioni generali**

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del Titolo I

Articolo 2 - Nozione e suddivisione del Centro Abitato

#### **Capo II - Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di pubblicità e propaganda.**

Articolo 3 - Insegna, pre-insegne, sorgenti luminose

Articolo 4 - Cartello

Articolo 5 - Manifesto

Articolo 6 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 7 - Impianto pubblicitario di servizio

Articolo 8 - Impianti di pubblicità o propaganda

Articolo 9 - Particolari forme di pubblicità

#### **Capo III - Norme comuni a tutte le forme di pubblicità**

##### **Parte I - Collocazione dei mezzi pubblicitari**

Articolo 10 - Collocazione vietata

Articolo 11 - Collocazione fuori Centro Abitato

Articolo 12 - Collocazione in Centro Abitato

Articolo 13 - Pubblicità itinerante

Articolo 14 - Collocazione dei mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà in Centro Abitato

Articolo 15 - Collocazione su edifici o aree soggetti a vincolo o a segnalazione

Articolo 16 - Collocazione su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio

Articolo 17 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio  
Fuori il centro abitato

Articolo 18 - Ubicazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari negli impianti di distribuzione di  
Carburante e nelle aree di parcheggio dentro il centro abitato

##### **Parte II - Caratteristiche generali dei mezzi pubblicitari**

Articolo 19 - Caratteristiche generali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari luminosi

Articolo 21 - Dimensioni dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari: definizione

#### **Capo IV - Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari**

Articolo 22 - Caratteristiche delle insegne

- Articolo 23 - Caratteristiche particolari dei cartelli pubblicitari
- Articolo 24 - Disciplina di striscioni, locandine, standardi e bandiere
- Articolo 25 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici
- Articolo 26 - Caratteristiche delle targhe d'esercizio e pubblicitarie.
- Articolo 27 - Caratteristiche delle bacheche
- Articolo 28 - Caratteristiche delle tende
- Articolo 29 - Caratteristiche degli impianti di pubblicità e propaganda a messaggio variabile
- Articolo 30 - Caratteristiche degli impianti di insegne e targhe coordinate

### **Capo V - Particolari forme di Pubblicità**

- Articolo 31 - Pubblicità sui veicoli
- Articolo 32 - Pubblicità abbinata alla prestazione di servizi
- Articolo 33 - Cartelli indicanti sedi di aziende produttive in genere

### **Capo VI - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

- Articolo 34 - Il regime autorizzatorio
- Articolo 35 - Competenza al rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 36 - Presentazione della domanda al Comune
- Articolo 37 - Casi particolari
- Articolo 38 - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 39 - Interventi di sostituzione e di modifica
- Articolo 40 - Termine di validità dell'autorizzazione
- Articolo 41 - Rinnovo dell'autorizzazione
- Articolo 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 43 - Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 44 - Annullamento e revoca dell'autorizzazione
- Articolo 45 - Modalità per il rilascio di autorizzazione per cartelli indicanti sedi di aziende produttive in genere

### **Titolo II Vigilanza e misure sanzionatorie.**

- Articolo 46 - Vigilanza
- Articolo 47 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni
- Articolo 48 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento
- Articolo 49 - Sanzione accessoria della rimozione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 50 - Ripristino dello stato dei luoghi

### **Titolo III Disposizioni finali**

- Articolo 51 - Entrata in vigore del Regolamento

# **Titolo I Disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade o di aree pubbliche.**

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I**

1. Le norme del presente Titolo si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

### **Articolo 2**

#### **NOZIONE E SUDDIVISIONE DEL CENTRO ABITATO**

1. Si definisce Centro Abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, identificato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, con le modalità e nei termini stabiliti con la relativa Delibera di Giunta Comunale.
2. Il Centro Abitato viene suddiviso, ai soli effetti del presente Titolo, nelle seguenti zone:
  - a) Zona A: Centro Storico;
  - b) Zona B: Zona Artigianale ed industriale;
  - c) Zona C: Altre Zone non comprese nelle tipologie individuate ai punti a) e b).

## **CAPO II - CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA.**

### **Articolo 3**

#### **INSEGNE, PRE-INSEGNE, SORGENTI LUMINOSE**

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria sia per luce riflessa.
2. Le insegne si classificano, a seconda della loro collocazione, in:
  - a) bandiera orizzontale;
  - b) bandiera verticale;
  - c) frontale;
  - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
  - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
  - f) monoblocco o totem, luminoso o non, con base a terra, la cui superficie può essere destinata parzialmente o totalmente a messaggi pubblicitari.
3. Sono assimilate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
4. Si definisce pre - insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede, dove si esercita una determinata

attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

5. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

#### **Articolo 4 CARTELLO**

1. Si definisce cartello un manufatto bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in una o entrambe le facciate anche per immagini diverse.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

#### **Articolo 5 MANIFESTO**

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

#### **Articolo 6 STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA**

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di prodotti, manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

#### **Articolo 7 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO**

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

#### **Articolo 8 IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA**

1. Per impianti di pubblicità o propaganda si intendono :

a) *Bacheche* : si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici associazioni varie, nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

b) *Tende*: si intendono i manufatti mobili o semovibili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

c) *Impianto di pubblicità a messaggio variabile* : si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.

d) *Impianto di insegne o targhe coordinate* : si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o di targhe di esercizio, monofacciali o bifacciali.

2. Nei successivi articoli le pre - insegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di pubblicità di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine " altri mezzi pubblicitari ".

## **Articolo 9 PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITÀ**

1. La pubblicità fonica è consentita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e art. 59 del relativo reg.to di esecuzione. Nei centri abitati invece dall'art. 51 c.3° del Reg.to di Polizia Urbana.

2. Il volantaggio, inteso come distribuzione di volantini nel territorio comunale, è vietato come disposto dall'art. 32 del Reg.to di Polizia Urbana.

Per volantino si intende l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, destinato alla diffusione diretta al pubblico.

3. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

4. *Vetrofania*: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive, ovvero con tecniche pittoriche, di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

5. *Vetrina* : si deve intendere come impianto di pubblicità o propaganda l'infisso collocato nell'apertura di locali ad uso commerciale, produttivo o terziario qualora sia utilizzato per l'affissione o comunque per l'esposizione, al suo interno, di manifesti e locandine. E' equiparata alla vetrina la mostra.

6. Le vetrofanie e la vetrine non necessitano di autorizzazione.

## **CAPO III - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'**

### **PARTE I - COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Articolo 10 COLLOCAZIONE VIETATA**

1. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma I, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la coda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 °;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. Le norme di cui al comma precedente lettera c) , ai seguenti artt. 12 e 13 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza di 1,5 m. dalla carreggiata.

3. E' vietata l'apposizione di mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

### **Articolo 11**

#### **COLLOCAZIONE FUORI CENTRO ABITATO**

1. Il posizionamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dai Centri Abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h. può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 3 dal limite della carreggiata;

b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;

f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;

g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;

h) m. 250 prime delle intersezioni;

i) m. 100 dopo le intersezioni;

j) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente, alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata. costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

### **Articolo 12**

#### **COLLOCAZIONE IN CENTRO ABITATO**

1. La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, entro i Centri Abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 15 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento (di tipo D) e le strade urbane di quartiere (di tipo E), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) m. 30, lungo le strade locali (di tipo F), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazioni e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie;

e) m. 1, 5 dal limite della carreggiata o a distanza inferiore, purché in aderenza ai fabbricati;

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Nell'ambito del centro storico la cartellonistica e gli altri mezzi pubblicitari sono da indirizzarsi all'essenzialità e sobrietà del messaggio con particolare attenzione alla contestualizzazione.

### **Articolo 13**

#### **PUBBLICITÀ ITINERANTE**

1, E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede di attività, salvo quanto previsto dal comma successivo del presente articolo e dall'art. 15.

2. Possono essere installati cartelli turistici e di territorio e cartelli indicanti aziende produttive in genere, come definiti dal successivo art.33 del presente regolamento.

### **Articolo 14**

#### **COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETÀ IN CENTRO ABITATO**

1. Possono essere autorizzati, mezzi pubblicitari, con carattere di provvisorietà, riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere commerciale, culturale, sociale, sportivo o inaugurazioni di attività economiche e aziende di credito aperte al pubblico, nonché riferiti a spettacoli viaggianti.

2. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive, fatta eccezione per le frecce direzionali che potranno essere installate non prima delle 24 ore dall'inizio della manifestazione; tutto il materiale installato deve essere rimosso entro e non oltre le 24 ore successive al termine della manifestazione.

3. I competenti uffici comunali possono subordinare l'autorizzazione a prescrizioni relative a forme, colori, dimensioni, materiali e modalità di collocazione, nonché, trattenere dal deposito cauzionale versato ai sensi del regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni occasionali, di intrattenimento e di pubblico spettacolo la somma relativa al mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità o alla mancata rimozione dei cartelli.

### **Articolo 15**

#### **COLLOCAZIONE SU EDIFICI O AREE SOGGETTI A VINCOLO O A SEGNALAZIONE**

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari su edifici ed aree e le loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali, paesaggistici o comunque segnalati è subordinata al preventivo parere favorevole degli Enti preposti alla loro tutela.

2. Il parere viene richiesto dal competente ufficio comunale.

### **Articolo 16**

#### **COLLOCAZIONE SU AREA PUBBLICA O SOGGETTA A PUBBLICO PASSAGGIO**

1. Qualora i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari siano collocati su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, ovvero aggettanti in tutto o in parte sulla medesima, dovrà essere richiesta la concessione di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la concessione di occupazione di suolo pubblico.

### **Articolo 17**

## **UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO FUORI IL CENTRO ABITATO**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizi ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 8 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie ) ed F ( locali ) e il 3 % delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A (autostrade ) e B (extraurbane secondarie), sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro i limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

### **Articolo 18**

## **UBICAZIONE DI CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE E NELLE AREE DI PARCHEGGIO DENTRO IL CENTRO ABITATO**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo E ed F ( urbane di quartiere ) può essere collocato un solo cartello o una sola insegna la cui superficie complessiva non superi i 4 mq, sempreché lo\a stesso\ a non sia collocato\ a lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa in eccedenza la collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.
3. Nelle suddette aree si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada, del Regolamento di Attuazione e del presente Regolamento in quanto compatibili.

## **PARTE II - CARATTERISTICHE GENERALI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

### **Articolo 19**

## **CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

1. La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 34 del presente regolamento.
5. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi



pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

## **Articolo 20**

### **CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e dei loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalla stessa inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sagome luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

## **Articolo 21**

### **DIMENSIONI DEI CARTELLI E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI: DEFINIZIONE**

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice e definiti dal presente regolamento dagli articoli di cui al capo II, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq., ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 metri q., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10 % della superficie di facciata eccedente 100 metri q., fino al limite di 50 metri quadrati.
2. All'interno dei centri abitati si applicano i limiti di superficie stabiliti nei rispettivi articoli di cui al capo IV.
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

## **CAPO IV - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Articolo 22**

#### **CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE**

1. Le insegne, ad eccezione di quelle poste fuori dei centri abitati devono essere in ogni loro punto ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

2. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale, situati nelle Zone B e C, possono essere autorizzate, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, insegne sulle facciate degli edifici con una superficie non superiore ad 1/5 del fronte del fabbricato, ovvero insegne a tetto o su pensilina con superficie non superiore a quella massima stabilita a seconda della Zona di installazione dal successivo comma 6.

3. Le insegne montate su supporto proprio o su palina devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non maggiore a m. 6.

4. Qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, ovvero nel caso di utilizzo delle pertinenze accessorie da parte di più attività, le insegne dovranno essere collocate in un unico impianto di insegne coordinate secondo le modalità di cui all'art. 30, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.

5. In caso di installazioni di insegne su edifici o aree soggette a vincolo o segnalati ai sensi delle L. 1497/39 e 1089/39 dovrà essere acquisito il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici o Archeologici.

6. Fatto salvo il rispetto delle normative di cui al Capo III e ai precedenti commi del presente articolo, nelle diverse Zone individuate dall'art. 2 del presente Regolamento, l'installazione di insegne deve rispettare le sotto riportate prescrizioni di dimensione, forma e collocazione:

a) Zona A (Centro Storico)

Le insegne devono rispettare una dimensione massima di mq. 3.

Le insegne frontali dovranno essere inserite in spazi o vani quali vetrine o lunotti, senza alcuna sporgenza rispetto al filo esterno del muro. Qualora la suddetta ubicazione non sia possibile la stessa è consentita al di sopra del vano in corrispondenza dell'architrave, seguendo l'andamento dello stesso, con sporgenza massima di cm 15.

Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni di dimensione ed ubicazione potranno essere concesse, ove si verificano fondate esigenze adeguatamente motivate, previo parere favorevole degli organi di cui all'art. 41 comma 4.

Non sono ammesse di norma, fatte salve particolari situazioni motivate, insegne scatolari a cassonetto: le soluzioni preferibili sono a lettere e scritte piatte e, se scatolari, preferibilmente non luminose o a luce indiretta.

Non è consentita in tale Zona l'installazione di insegne monoblocco (totem) e a bandiera ad eccezione delle insegne di servizio relative ad uffici postali, servizi di pronto soccorso e di emergenza stradale, stazioni di Polizia, posti telefonici pubblici e similari, nonché enti pubblici di interesse generale e delle insegne obbligatorie per legge o per Regolamenti statali, le quali possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

Sotto i portici e le gallerie ad esclusivo transito pedonale è ammessa l'installazione di insegne a bandiera bifacciali con sporgenza massima di m. 1, posizionate ad una altezza minima del bordo inferiore da terra di m. 2,70; la sporgenza non dovrà comunque essere superiore ad 1/4 della larghezza del portico o della galleria.

Il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni in tale Zona è comunque soggetto ai pareri di cui all'art. 41 comma 4.

b) Zona B (Area Industriale e Artigianale)

Devono rispettare una dimensione massima di:

- mq. 3 se collocate trasversalmente al senso di marcia dei veicoli;
- mq. 10 se collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
- m 6,50 di altezza e m. 1,30 di larghezza per le insegne monoblocco.

c) Zona C (Zone Altre).

Le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli devono rispettare una dimensione massima di mq. 4.

Le insegne a bandiera possono avere una dimensione massima di mq. 2: se collocate a bandiera su fabbricato o a palo su fabbricato, la distanza del bordo verticale dal filo del muro non può superare i 2/3 del marciapiede e in valore assoluto m. 1.

Le insegne monoblocco devono rispettare le dimensioni massime previste anche per la Zona B. 7. Indipendentemente dalla Zona di collocazione, in deroga alla disposizioni di cui al precedente punto 6 del medesimo articolo, potranno essere installate, esclusivamente su area privata, insegne per centro commerciale integrato e zona commerciale integrata con una superficie massima di mq. 6.

### **Articolo 23**

#### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI CARTELLI PUBBLICITARI**

1. Fatti salvi i divieti e le prescrizioni di cui ai precedenti articoli del Capo III, i cartelli pubblicitari, come definiti dall'art. 4 del presente Regolamento, sono soggetti a seconda della Zona di installazione alle sotto riportate prescrizioni di dimensione, forma e collocazione:

a) Zona A (Centro Storico)

Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari permanenti.

E' consentita esclusivamente l'esposizione di cartelli con carattere di temporaneità in occasione di pubbliche manifestazioni, all'interno dei luoghi occupati dalla manifestazione stessa, nonché di cartelli cantieristici all'interno dei cantieri. I cartelli pubblicitari non possono comunque superare la dimensione massima di mq. 1,50.

b) Zona B (Zona Artigianale ed Industriale).

I cartelli pubblicitari possono essere posizionati ovunque, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui alla vigente normativa e dai precedenti articoli.

Essi non possono avere una superficie superiore a mq. 3 e comunque non superiore ad 1/4 del fronte stradale.

Se installati su piazze o slarghi possono raggiungere una superficie di mq. 4.

c) Zona C (Zone altre).

Sono consentiti in prossimità delle aree ad alta fruizione pubblica.

Non devono avere una superficie superiore a mq. 2 e comunque non superiore ad 1/4 del fronte stradale.

### **Articolo 24**

#### **DISCIPLINA PARTICOLARE DI STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI E BANDIERE**

1. L'esposizione di locandine e stendardi e di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari sono di m. 50 fuori dei centri abitati e di m. 12,5 dentro i centri abitati.

2. L'esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari per la promozione commerciale al di fuori da pubbliche manifestazioni è consentita esclusivamente su area privata o su suolo pubblico concessionato.

3. L'impianto coordinato di bandiere deve intendersi come un unico impianto di pubblicità.

4. La collocazione di bandiere su suolo pubblico o aggettanti sullo stesso deve rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a m. 6: se aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 3 e m. 4,70.

5. In caso di Enti e di Associazioni nonché di privati che realizzino iniziative di interesse pubblico è consentita l'installazione di striscioni utilizzando gli appositi occhielli all'uopo predisposti dall'Amministrazione.

6. Gli striscioni non devono comunque superare la dimensione massima consentita di mq. 10.
7. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

#### **Articolo 25**

#### **CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
2. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### **Articolo 26**

#### **CARATTERISTICHE DELLE TARGHE D'ESERCIZIO E PUBBLICITARIE**

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, non necessitano di autorizzazione del C.d.S. se inferiori di mq. 0,50. Devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. Le targhe di esercizio e di targhe pubblicitarie in aderenza ad edifici o recinzioni possono presentare una sporgenza massima di cm. 2 e non possono superare la dimensione massima di mq. 0,50.
2. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
3. In Zona A (Centro Storico), qualora siano presenti più attività nello stesso edificio, le targhe devono essere collocate su un unico impianto di targhe coordinate con le modalità di cui al successivo art. 30, fatte salve le situazioni preesistenti autorizzate.

#### **Articolo 27**

#### **CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE**

1. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità a quanto stabilito nell'art. 8, comma 1, lett. a), con dimensione massima di mq. 1.
2. La sporgenza massima delle bacheche a muro non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.
3. Nell'ambito del Centro storico sono ammesse bacheche unicamente di utilità pubblica o di interesse generale: eventuali nuovi inserimenti, sottoposti a parere della Commissione edilizia e dell'amministrazione comunale (quest'ultima valuta esclusivamente la presenza di utilità pubblica o di interesse generale), dovranno essere improntati a sobrietà e buona qualità estetico formale con particolare attenzione al contesto e all'ubicazione.

#### **Articolo 28**

#### **CARATTERISTICHE DELLE TENDE**

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, anche quando non finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede o del passaggio pedonale di m. 2.20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 10 rispetto alla larghezza del marciapiede (ovvero al limite della carreggiata) e comunque non superiore a m. 2. La misurazione dell'altezza da terra si effettua partendo dal punto più basso della struttura.

2. Nell'ambito del Centro abitato le tende dovranno essere improntate a sobrietà formale e cromatiche con particolare attenzione alla contestualizzazione ed autorizzate ai sensi dell'art. 38 commi 4 e 5.

### **Articolo 29**

#### **CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA A MESSAGGIO VARIABILE**

1. L'installazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile non è consentita in Zona A (Centro Storico).

2. In Zona B e Zona C l'installazione di impianti di pubblicità o di propaganda a messaggio variabile è soggetta rispettivamente alla sotto riportate prescrizioni di forma, dimensioni ed ubicazione:

a) Zona B (Zona Artigianale ed Industriale):

Gli impianti di cui al presente articolo sono consentiti ovunque nel rispetto della normativa generale e non devono presentare una superficie superiore a mq. 3.

Se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi pubblicitari variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

b) Zona C (Zone Altre):

Gli impianti di cui al presente articolo sono consentiti in prossimità di sedi di imprese e in prossimità delle aree ad alta fruizione pubblica.

Non devono presentare una superficie superiore a mq. 2.

Se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi variabili non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

3. L'Amministrazione comunale può autorizzare, in deroga ai commi precedenti, l'installazione di cartelli a messaggio variabile, di interesse generale o utilità pubblica.

### **Articolo 30**

#### **CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI INSEGNE E TARGHE COORDINATE**

1. Fatto salvo il rispetto della normativa di carattere generale di cui al Capo III, a seconda della Zona di installazione gli impianti di insegne e targhe coordinate debbono rispettare le seguenti prescrizioni di forma, collocazione e dimensioni:

a) Zona A (Centro Storico)

Gli impianti di insegne o targhe coordinate debbono essere collocati in spazi o vani senza alcuna sporgenza rispetto al filo esterno del muro. Qualora detta collocazione non sia possibile possono essere collocati in aderenza ad edifici con sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro rispettivamente di cm. 5 per gli impianti di insegne coordinate e di 2 cm. per gli impianti di targhe coordinate.

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima rispettivamente di mq. 3.

b) Zona B (Zona Artigianale ed Industriale)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:

- mq. 6 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;

- mq. 10 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Gli impianti di targhe coordinate possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

c) Zona C (Zone Altre)

Gli impianti di insegne coordinate possono presentare una superficie massima di:

- mq. 4 se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;

- mq. 6 se posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli.

Gli impianti di targhe coordinate possono presentare una superficie massima di mq. 1,50.

## **CAPO V - PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'**

### **Articolo 31 PUBBLICITA' SUI VEICOLI**

1. E' consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
2. L'autorizzazione all'esposizione di pubblicità sui veicoli si intende rilasciata con il pagamento dell'imposta di pubblicità.

### **Articolo 32 PUBBLICITA' ABBINATA ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

1. E' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, portabiciclette, pensiline parapetonali e similari, purchè siano rispettate le distanze minime di cui ai precedenti artt. 11 e 12.
2. Qualora la superficie di esposizione del messaggio pubblicitario sia inferiore a mq. 1 non dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt. 11 e 12.
3. L'installazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio è altresì subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell'Ufficio competente in materia urbanistica, che a propria discrezione chiede il parere della Commissione Edilizia, per stabilire le caratteristiche tecniche e l'ubicazione dei medesimi, nonché le modalità di concessione degli spazi.

### **Articolo 33 CARTELLI INDICANTI SEDI DI AZIENDE PRODUTTIVE IN GENERE**

1. L'installazione dei cartelli di cui al presente articolo è subordinata ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada. In Centro Abitato la competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Comune.
2. I cartelli di cui al presente articolo sono vietati nel centro storico (zona A), consentiti nelle zone industriali - artigianali (zona B) e nella restante parte del centro abitato (zona C). Nella zona industriale e commerciale è consentita l'indicazione dell'itinerario più agevole e più rapido, in relazione alle diverse direzioni di provenienza, fatta eccezione che per la segnaletica delle seguenti attività, che non è sottoposta a limitazioni:
  - trattorie e ristoranti
  - alberghi
  - esercizi di pubblico spettacoloNella zona C, invece, è consentita l'indicazione di un unico itinerario.
3. I segnali con le indicazioni di aziende possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
4. Nei centri abitati, ove le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla zona industriale, artigianale o commerciale in genere.

5. I segnali di avvio a fabbriche, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali sono in fondo nero con scritta gialla.

6. I segnali di indicazione alberghiera sono a sfondo bianco con scritta nera.

## **CAPO VI- PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 34**

#### **IL REGIME AUTORIZZATORIO**

1. L'effettuazione della pubblicità attraverso l'installazione o collocazione di appositi mezzi pubblicitari è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale nei casi di competenza del Comune come determinata dall'articolo successivo del presente Capo, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei seguenti casi:

a) la pubblicità temporanea visiva e/o acustica effettuata all'interno di luoghi di pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) per l'utilizzo delle vetrine come definite dall'art. 8, comma 1, lett.c);

c) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi con superficie inferiore ad 1/4 di metro quadrato;

d) la pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi genere;

e) l'effettuazione del volantinaggio;

f) l'apposizione di vetrofanie;

g) l'installazione temporanea di cartelli cantieristici nei cantieri;

3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi i diritti di terzi.

4. Il detentore dei mezzi pubblicitari si intende espressamente obbligato senza eccezioni o limiti di sorta a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

### **Articolo 35**

#### **COMPETENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Fuori Centro Abitato chiunque intenda installare cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e su aree pubbliche o in vista di esse deve presentare domanda, onde ottenere regolare autorizzazione amministrativa, all'Ente proprietario della strada, secondo in seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali: alla Direzione Compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli Uffici Speciali per le autostrade;

- per le strade in concessione: alla Società concessionaria;

- per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri Enti: alle rispettive Amministrazioni;

- per le strade militari: al Comando Territoriale competente.

2. All'interno del Centro Abitato, come definito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, la competenza al rilascio delle autorizzazioni è sempre del Comune.

3. Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica in tutto il territorio comunale è di competenza del Comune.

**Articolo 36**  
**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE**

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli all'uopo predisposti dall'Amministrazione, sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali.

2. La domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata dal titolare dell'attività ovvero dal legale rappresentante in caso di Società, Ente o Associazione e deve contenere i seguenti elementi:

a) le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza o il domicilio legale, la partita I.V.A. o il codice fiscale, il recapito telefonico del richiedente;

b) la denominazione o ragione sociale in caso di Ditta individuale o Società, nonché l'ubicazione della sede legale della medesima;

c) la tipologia di mezzo pubblicitario per cui si richiede l'autorizzazione all'installazione, le caratteristiche nonché le dimensioni (altezza, lunghezza, profondità) del medesimo;

d) il messaggio pubblicitario o propagandistico esposto nel mezzo pubblicitario;

e) l'ubicazione dove si intende installare il mezzo pubblicitario, specificando se l'area di collocazione è privata ovvero pubblica o soggetta a pubblico passaggio;

3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) il bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi pubblicizzati;

b) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione del mezzo pubblicitario nell'ambiente circostante;

c) planimetria catastale ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;

d) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.00 N.445 con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

e) dichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra con la quale si attesti che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;

f) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;

g) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.00 N. 445 con la quale si attesti che l'impianto elettrico del mezzo pubblicitario luminoso sarà realizzato ed installato da impresa abilitata, all'installazione ed alla manutenzione di impianti elettrici nel rispetto delle norme di sicurezza;

i) parere preventivo degli enti preposti al vincolo qualora sia richiesta la collocazione su edifici o aree e loro pertinenze soggetti a vincoli architettonici, ambientali e paesaggistici, acquisito direttamente dall'ufficio competente.

4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere diversi mezzi pubblicitari individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta. Tuttavia, le imprese che svolgono più attività o appartengano allo stesso gruppo possono presentare un'unica richiesta relativa a più mezzi pubblicitari.

5. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine è quella risultante dal protocollo comunale.

1. La presente dichiarazione può essere resa nel corpo stesso della domanda.

2. La dichiarazione in oggetto deve essere resa solo in caso di mezzi pubblicitari luminosi.

3. Tale documentazione deve essere prodotta solo nei casi prescritti.



**Articolo 37**  
**CASI PARTICOLARI**

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità la documentazione da allegare alla domanda è limitata ai punti di cui al comma 3° lettere: a), b), c), d), f), g), h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte dell'ufficio competente. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

**Articolo 38**  
**RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Comune rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego sono comunicati, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.  
2. L'autorizzazione viene rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

3. Il termine di cui al comma precedente è interrotto in caso di domanda incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ufficio competente della documentazione e/o dei dati mancanti. Il termine può essere altresì sospeso qualora l'Amministrazione inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre eventuale documentazione prevista, se mancante.

4. Per le domande riguardanti l'installazione di insegne di qualsiasi tipologia e tende (pubblicitarie e non pubblicitarie) all'interno della Zona A (Centro Storico) l'ufficio comunale competente procede al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione del parere all'Ufficio urbanistica che, a propria discrezione, chiede il parere della Commissione Edilizia, fatto salvo quanto stabilito all'art. 15.

5. Per le domande riguardanti tende pubblicitarie, insegne a tetto, su pensilina, sulle facciate degli edifici all'interno delle zone B e C, dovrà essere acquisito il parere dell'Ufficio urbanistica Com.le, fatto comunque salvo il disposto di cui all'art 15.

6. L'autorizzazione si intende rilasciata all'atto del ritiro della stessa, presso gli uffici comunali competenti, da parte del richiedente, previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme dovute;

7. L'ufficio comunale competente che rilascia formalmente l'atto di autorizzazione cura la tenuta di apposito schedario o registro, dal quale risultino le generalità dei richiedenti e gli estremi degli atti rilasciati.

**Articolo 39**  
**INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E DI MODIFICA**

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve presentare apposita domanda, nella quale siano riportati gli estremi dell'autorizzazione medesima, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

**Articolo 40**  
**TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data del rilascio, tacitamente rinnovabili, salvo disdetta da comunicarsi almeno 30 gg. prima della scadenza.

**Articolo 41**  
**RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è rinnovata tacitamente alla scadenza, se rimane invariato quanto autorizzato, per un periodo di tre anni.
2. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. apposita domanda corredata dalla sola dichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nella lettera e), comma 3, dell'art. 36 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

**Articolo 42**  
**OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
  - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
  - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle vetrofanie, delle insegne dipinte su muro e delle targhe d'esercizio, dovrà essere fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
    - amministrazione rilasciante
    - soggetto titolare
    - numero dell'autorizzazione
    - progressione Km del punto di installazione (in questo caso sono escluse le insegne installate nel centro abitato)
    - data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ogni qualvolta intervengano variazioni di uno dei dati su di essa riportati.
3. Sui mezzi pubblicitari ove risulta difficoltosa l'applicazione della targhetta è ammessa una scritta riportante i medesimi dati previsti per la targhetta, effettuata con colori indelebili.
4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
5. L'autorizzazione alla collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi di cui all'art. 24 comma 1 ed all'art. 25 di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

**Articolo 43**  
**DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;

- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- d) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

#### **Articolo 44**

### **ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'annullamento dell'autorizzazione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità o di merito dell'atto e del procedimento che ha portato al rilascio dello stesso.
2. E' altresì ammessa la revoca dell'autorizzazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

#### **Articolo 45**

### **MODALITA' PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER CARTELLI INDICANTI SEDI DI AZIENDE PRODUTTIVE\_IN GENERE**

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'azienda interessata dovrà produrre apposita domanda, redatta su carta da bollo nella misura prevista dalle leggi fiscali, firmata dal proprio legale rappresentante ed indirizzata al Sindaco.
2. Nella domanda dovrà essere indicato il luogo/i luoghi dove si intende installare il/i cartello/i e la dicitura da iscrivervi. E' inteso che l'ubicazione del/i cartello/i sarà quella ottimale e preferenziale per l'azienda.
3. Alla domanda dovrà essere allegata:  
idonea documentazione grafica con esauriente indicazione planimetrica dei siti preferenziali per l'installazione.  
il bozzetto colorato della esatta dicitura da iscriversi nel/i cartelli.
4. E' facoltà del Comune accogliere in tutto o in parte la richiesta sindacando sul numero di cartelli richiesti dall'azienda.
5. L'ufficio comunale competente rilascerà, entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione come da richiesta ovvero con modifiche, o respingerà la domanda con provvedimento motivato.
6. L'autorizzazione ha la durata di tre anni dalla data della sua notifica alla Ditta richiedente, tacitamente rinnovabili, salvo disdetta.
7. Alla sua scadenza, nel caso in cui la ditta non abbia inoltrato domanda di revoca indirizzata al Sindaco, almeno gg.90 prima della scadenza medesima, l'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tre anni.
8. La richiesta di spostamento dei cartelli e la modifica della dicitura scritta sono soggette a comunicazione dell'impresa interessata.
9. In caso di revoca dell'autorizzazione, il Comune provvederà a propria cura e a carico del trasgressore alla rimozione dei cartelli.
10. Il titolare di autorizzazione non può richiedere altresì risarcimenti o comunque rimborsi per presunti danni che a suo parere gli possano derivare da modificazioni temporanee o permanenti all'assetto viario prodotto da inversioni di sensi unici, declassamento di strade, variazioni alle direttrici preferenziali di traffico, lavori in corso, ed altri fatti simili.

## **Titolo II Vigilanza e misure sanzionatorie.**

### **Articolo 46 VIGILANZA**

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza viene perseguita con le procedure previste dalla L. 24.11.1981 n. 689, dal vigente codice della strada, dal D. Lgs n. 507/93 e dalle seguenti norme regolamentari.

### **Articolo 47 SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DEL D.LGS 507/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° e 13 ° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 48 SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non previste e non sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 a €1.000,00.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 si applicano le norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si verificano danni a terzi o al Comune.
4. In tutti i casi di installazione abusiva, di decadenza dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore. Tuttavia, nei casi di decadenza o scadenza del termine di validità l'ufficio competente stabilisce un termine per sanare la posizione.
5. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo gg. 15 dalla diffida notificata dal Comune.

### **Articolo 49 SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI**

1. Alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

**Articolo 50**  
**RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

**Titolo III Disposizioni finali**

**Articolo 51**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 24 DEL 15.05.2003**

**Publicato all'Albo Pretorio dal 28.08.2003 al 29.09.2003**